



Sentenza n. 2/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere relatore
Marco	SCOGNAMIGLIO	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13591 del registro di segreteria, proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

- Stefano Ferdinandi (C.F. FRDSFN63S26C765K), nato a Civita Castellana (VT) il 26 novembre 1963 ed ivi residente in Via delle Cascatelle, n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bececco - pec 'patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it'.

Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi all'udienza del 29 novembre 2023, con l'assistenza del segretario Elisabetta Bodo, il consigliere relatore Rosalba Di Giulio, il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Enrico Amante e l'avv. Patrizia Bececco per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 26 giugno 2023, la Procura regionale espone che il comune di Amelia avrebbe riportato un danno erariale indiretto per essere stato condannato dal Tribunale di Terni (con sentenza n. 1286 del 13 marzo 2022), ad un risarcimento, oltre interessi e refusione delle spese di lite, in favore dall'agenzia Biancafarina Assicurazioni S.a.s., per i danni subiti il giorno 24 luglio 2014 a causa di un allagamento dei locali della sua sede, provocato dalla mancata pulizia delle caditoie stradali presso la frazione di Fornole, in Via della Libertà.

In esecuzione della sentenza di condanna civile, il Comune ha autorizzato le seguenti liquidazioni:

- € 2.906,28 in favore della S.I.I. (determinazione n. 881 del 20 settembre 2022);
- € 2.152,00 in favore della società Biancafarina Assicurazioni (cfr. determinazione n. 881 del 20 settembre 2022);
- € 3.811,66 in favore del legale di controparte, avv. Cipriano (cfr. determinazione n. 883 del 20.09.2022).

I pagamenti sono avvenuti con l'emissione dei mandati, tutti del 21 settembre 2022, nn. 3128 in favore di S.I.I.; 3127 in favore della società Biancafarina; 3133 in favore dell'avv. Cipriano.

Al totale dei pagamenti, pari ad € 8.869,94, vanno aggiunti

ulteriori € 2.537,60, pari alla quota parte (1/9) degli onorari complessivamente corrisposti all'avv. De Angelis nell'anno 2018, per effetto della convenzione relativa alla difesa tecnica del comune di Amelia (essendo state nove le cause patrociniate dal legale nell'anno, per un onorario complessivo di € 22.838,40, corrisposti al professionista con mandato di pagamento n. 1333 del 23 aprile 2019), per un totale di € 11.407,54.

L'organo requirente, ricevuta notizia dei fatti tramite la comunicazione della deliberazione n. 27/2022 di accertamento di debito fuori bilancio per € 7.091,32, nonché per effetto della comunicazione della sentenza civile, previo invito a fornire deduzioni non riscontrato dall'interessato, ritenuti sussistenti e provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa a suo carico per colpa gravissima nell'esercizio delle funzioni, ha emanato l'atto di citazione, ritualmente notificato, nel quale ha evidenziato che il danno erariale è scaturito dall'omissione da parte del convenuto, quale ingegnere responsabile del settore tecnico del Comune, di un'adeguata attività di vigilanza, manutenzione e pulizia nel tempo delle condotte di scolo delle acque piovane in questione, pur a fronte di precedenti analoghi fenomeni ostruttivi nel 2011 ed ha precisato che l'allagamento si era verificato in occasione di un evento atmosferico non eccezionale.

La procura regionale ha concluso chiedendo la condanna del convenuto, a titolo di colpa gravissima o quanto meno grave, per l'importo complessivo di € 11.407,54 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al saldo ed alle spese del giudizio.

2. Il convenuto Stefano Ferdinandi si è costituito ed ha contestato le conclusioni della Procura, deducendo di aver adempiuto correttamente i suoi obblighi di servizio, tanto da aver inviato - il giorno precedente all'allagamento - una squadra sul posto ad effettuare la pulizia della strada ed in particolare delle caditoie posizionate dinanzi all'ufficio della società assicurativa, pulizia che tuttavia si era rivelata insufficiente rispetto alla eccezionale forza degli elementi atmosferici.

Ha respinto ogni addebito a suo carico, sottolineando il carattere straordinario dell'evento piovoso verificatosi dal 22 al 24 luglio 2014, che aveva registrato - in particolare in quest'ultimo giorno - la caduta di ben 50,6 mm. di pioggia ed ha prodotto documenti ed articoli di stampa attestanti tali circostanze. Ha invocato tali fattori in funzione esimente, come cause sopravvenute integranti forza maggiore o caso fortuito atte ad interrompere il nesso causale, in quanto di per sé idonee a determinare l'allagamento, nonostante le manutenzioni.

Ha lamentato di essere rimasto completamente estraneo al giudizio civile tra comune e compagnia d'assicurazioni e, dunque, di non essersi potuto difendere in quella sede e di non aver potuto neppure evitare, con le sue deduzioni, la condanna dell'ente locale. Ha evidenziato che non possono essere poste a suo carico le spese legali sostenute per la difesa nel processo civile, in quanto il comune di Amelia ha adottato con l'avv. De Angelis una convenzione annua per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale complessiva.

Invocata la sua totale carenza di colpa, avendo fatto tutto ciò che era suo dovere per evitare l'allagamento, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza o, comunque, in via di estremo subordine, la riduzione dell'addebito, con vittoria di spese.

3. All'udienza del 29 novembre 2023, la Procura ha insistito nelle rassegnate conclusioni, con la condanna alle spese giudiziali. L'avv. Patrizia Bececco, per il convenuto, ha concluso per il rigetto della domanda e in subordine per la riduzione dell'addebito.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel merito, la questione attiene all'accertamento della sussistenza di una responsabilità erariale per danno indiretto cagionato da una condotta colposa del convenuto che avrebbe omesso di disporre, nell'esercizio delle sue funzioni di

ingegnere responsabile del servizio tecnico comunale, la manutenzione delle caditoie di Via della Libertà idonee ad impedire l'allagamento della sede dell'agenzia di assicurazioni.

2. È controversa tra le parti la data in cui le griglie di raccolta intasate da fogliame e detriti (il cui carico era aumentato anche dal ricevere l'acqua di scolo dell'intero palazzo), sarebbero state pulite. Il convenuto sostiene di aver ordinato e fatto eseguire la pulizia il giorno precedente l'allagamento e ha dedotto che l'intasamento era stato causato anche dalla precoce e intensa caduta del fogliame dei platani a causa del parassita 'tingite', mentre la Procura regionale ribatte che la pulizia, per permettere all'acqua di defluire, si sarebbe verificata il giorno successivo l'evento dannoso (e che dunque non riveste alcuna rilevanza a causa della sua tardività).

In realtà si tratta di dichiarazioni soltanto in apparenza confliggenti, in quanto è agevole evidenziare che la Procura regionale si riferisce all'intervento operato da parte dei Vigili del fuoco in occasione dell'allagamento, come confermato nella citata sentenza del Tribunale di Terni, mentre il convenuto si riferisce al diverso intervento posto in essere da una squadra tecnica comunale.

Risulta, infatti, dalle produzioni documentali del convenuto, che la Procura non ha contestato sotto il profilo della veridicità, né ha impugnato per falsità, l'affermazione secondo cui Stefano Ferdinandi, dopo la iniziale pioggia del 22 luglio 2014, si era

immediatamente attivato ed aveva disposto la pulizia nella via in questione, per il 23 luglio 2014, pulizia che tuttavia non si era rivelata sufficiente a evitare l'allagamento ed i conseguenti danni, dinanzi alle precipitazioni del giorno successivo, che avevano avuto effettivamente un carattere straordinario ed imprevedibile.

Il 24 luglio 2014 si era poi registrata la caduta di ben 50,6 mm. di pioggia, come attestato dai documenti prodotti dal convenuto: dati pluviometrici della Regione Umbria (che descrivono 50,60 mm. il 24 luglio 2014), da articoli di stampa (del 2 agosto 2014 su *meteo.it* ove si parla del 'luglio più piovoso da 140 anni in Umbria', nonché dalla certificazione dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna). Il convenuto Ferdinandi ha prodotto il suo ordine di servizio datato 23 luglio 2014 e riportante un avvenuto 'intervento straordinario a inizio turno pulizia caditoie Fornole-Via della Libertà', nonché il rapporto dei lavori firmato da Enrico Barcherini, a cui è conforme anche la testimonianza scritta di Raviso Lorenzoni, parte della squadra operativa che eseguì l'intervento, datata 8 novembre 2023.

3. Nella fattispecie in esame, pertanto, non sussiste la condotta antidoverosa, poiché il convenuto ha provveduto ad adempiere diligentemente ai suoi obblighi di servizio, ordinando e facendo espletare, sin dal giorno successivo all'inizio dell'evento meteorologico, un intervento di pulizia

nella via in questione, proprio in quanto era prevedibile che si sarebbe potuto verificare un allagamento degli immobili ed al fine di evitarlo. Ma il verificarsi di quest'ultimo è stato poi dovuto al carattere eccezionalmente grave degli eventi atmosferici di quei giorni.

4. Né, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, possono ritenersi sussistenti elementi atti a qualificare la colpa in termini di gravità, in capo al convenuto.

5. Il collegio considera pertanto la domanda infondata. Le spese di giudizio vanno liquidate, nell'importo di € 1.500,00, in favore del convenuto, in applicazione del principio della soccombenza (art. 31, quarto comma, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 13591 del registro di segreteria, rigetta la domanda.

Liquida in favore del convenuto gli oneri difensivi nel complessivo importo di € 1.500,00.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.

Il Consigliere estensore

Rosalba Di Giulio

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Piero Carlo Floreani

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 9 gennaio 2024.

Il Direttore della Segreteria

Elena Errico

(firmato digitalmente)